

LOTTO 3)

POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE D'ARTE

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI VICENZA
CORSO PALLADIO, 98
36100 VICENZA
C.F./P.I. 00516890241

e

.
.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31/12/2015
Alle ore 24.00 del :	31/12/2018

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31/12
-------------------------------	--------------

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

- a) **Assicurazione** il contratto di assicurazione
- b) **Polizza** il documento che prova l'assicurazione
- c) **Contraente** il soggetto che stipula l'assicurazione
- d) **Assicurato** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- e) **Società** l'impresa assicuratrice
- f) **Premio** la somma dovuta dal Contraente alla Società
- g) **Rischio** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
- h) **Sinistro** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
- i) **Indennizzo** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
- j) **Valore commerciale** il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato
- k) **Stima accettata** il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti
- l) **Valore dichiarato** il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro
- m) **Deprezzamento** la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.
- n) **Beni** le opere d'arte assicurate di proprietà del Comune/Museo di Vicenza. Sono tuttavia incluse nella presente assicurazione anche tutte le opere d'arte di proprietà di Terzi purché il Comune/Museo di Vicenza ne comunichi preventivamente alla Società la temporanea detenzione a qualsiasi titolo.
- o) **Bene "fragile"** Vetro, Ceramica, Terracotta, Porcellana e qualsiasi opera d'arte che, per materiale costitutivo e tipo di lavorazione, è soggetta a rompersi

Comune di Vicenza
Polizza All Risks Opere d'Arte
n.

con estrema facilità.

- p) **Singolo trasporto** il combinato dell'andata e del ritorno dai siti assicurati all'esterno.

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, C.C..

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla Società a mezzo raccomandata o fax o e.mail

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

Comune di Vicenza
Polizza All Risks Opere d'Arte
n.
tracciabilità finanziaria.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per scritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da trasmettersi a mezzo raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte

Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, la Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con la Contraente stessa mediante preavviso scritto da inviarsi almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto

Art. 7 - Periodo di assicurazione

L'assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.

E' facoltà della Contraente, alla scadenza del 31/12/2018, di chiedere il rinnovo annuale della presente polizza per un massimo di anno 1 . La facoltà è da formalizzare alla Società anche tramite il Broker, entro trenta giorni prima della scadenza contrattuale.

Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno sei mesi prima della scadenza annuale.

Si conviene che nell' ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o alla scadenza del contratto stesso, è in ogni caso facoltà della Contraente chiedere ed ottenere dalla Società una proroga della presente assicurazione fino al completo

espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 120 giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta. Qualora siano previsti in polizza limiti di indennizzo annuali, franchigie e quant'altro, gli stessi verranno ridotti in proporzione alla durata della proroga rispetto alla durata annuale, salvo diversi accordi fra le parti, intercorsi al momento della richiesta di proroga.

L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. 28/2010

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le omissioni del Contraente e/o dell'Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non pregiudicano il diritto al risarcimento, semprechè ciò sia avvenuto in buona fede. Il Contraente deve corrispondere il maggior premio in base al maggior rischio dal momento in cui la circostanza aggravante è esistita.

Art. 12 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) come previsto dall'art. 1914 C.C., prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne l'importanza e salvaguardare i beni assicurati;
- b) qualora previsto dalla legge, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) ai sensi dell'art. 1913 C.C., darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma, telefax o telex, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate. Mettendo comunque a disposizione i suoi

n.

registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;

- e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.

Art. 13 – Procedura per la valutazione del danno

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se una delle parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennizzo spettantegli.

Art. 14 – Mandato dei Periti liquidatori

I Periti devono:

1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
3. verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 12;
4. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte, danneggiate;
5. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 15 – Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata Aon S.p.a. in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs n. 209/05 e s.m.i.

Comune di Vicenza
Polizza All Risks Opere d'Arte
n.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche del costo della provvigione per il servizio di brokeraggio assicurativo, attualmente previsto nella misura del 11,00% sul premio imponibile

Art.16 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr.

Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 17 – Coassicurazione e delega

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Art. 18 – Oggetto dell'assicurazione

n.

Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti che provochino, durante il periodo di validità dell'assicurazione, la perdita, la distruzione od il danneggiamento dei beni assicurati salvo quanto disposto dall'art. 20 "Esclusioni".

Art. 19 – Casi di furto e rapina

La garanzia comprende i casi di furto, tentativo di furto e rapina, anche se iniziata dall'esterno, purché, nel caso di furto consumato o tentato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.

Sono coperti inoltre i danni cagionati ai locali o agli infissi o a quant'altro di analogo in occasione di furto o di tentato furto fino alla concorrenza di Euro 15.000,00 per sinistro.

Art. 20 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
- b) i danni causati da stato di conservazione dell'oggetto assicurato, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato;
- c) i danni causati da tarli, tarme o altri insetti;
- d) i danni aventi la loro diretta origine in un'operazione di restauro, anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo effettuata da personale non specializzato o con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
- e) i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- f) i danni determinati od agevolati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente;
- g) i danni conseguenti a furti o rapine commessi od agevolati da dipendenti del Contraente o dall'Assicurato, da altre persone stabilmente conviventi con loro o delle quali debbano rispondere, da incaricati della sorveglianza dei locali, salvo che il Contraente o l'Assicurato agiscano penalmente contro di loro;
- h) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere;
- i) danni causati da estorsioni, raggiri e truffe.

La Società non risarcisce inoltre i danni:

- 1) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
- 2) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) verificatisi in occasione di inondazioni, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, frane, valanghe.

Art. 21 – Determinazione dell'indennizzo

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, o:

- corrisponde la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- corrisponde il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento dell'opera assicurata nella percentuale massima dell'80%.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco dell'oggetto sinistrato (o di parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai Periti, del valore più elevato dell'oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme.

Art. 22 – Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Per "Primo Rischio Assoluto" si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a risarcire in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.

Art. 23 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 20 lettera f).

Art. 24 – Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla Società

Comune di Vicenza
Polizza All Risks Opere d'Arte
n.

l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del furto. Se gli oggetti recuperati rivelassero d'essere di qualità e valore difforni da quanto preso come riferimento per la determinazione del danno, l'Assicurato si obbliga a riprenderne possesso restituendo l'indennizzo percepito, fermo il diritto dell'Assicurato all'indennizzo per gli eventuali danneggiamenti subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del sinistro.

Art. 25 – Assicurazione prestata in DIC

Omissis..

Art. 26 – Limiti spaziali e temporali

L'assicurazione si intende prestata oltre che per la giacenza nei locali indicati nel frontespizio di polizza, anche per le eventuali movimentazioni delle opere e/o spostamenti all'interno dei locali stessi e/o tra un luogo e l'altro di quelli indicati in polizza, nonché, previa notifica alla Società, nelle nuove sedi permanenti.

Art. 27 – Esenzione imposte

L'Assicurato dichiara e la Società prende atto che i beni assicurati con la presente polizza sono di proprietà di persone ed enti residenti in Italia e quindi soggetti alla disciplina del D.L. n° 52 del 22/01/2004: pertanto sono esenti da imposte ai sensi della legge n° 53 del 28/2/1983.

* * * * *

INTERCALARE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

PREMESSE

In comune di Vicenza esiste :

Partita 1) Fabbricato costruito e coperto con impiego di materiali incombustibili (solai e struttura portante del tetto comunque costruiti), elevato a più piani, oltre al piano terreno o rialzato e cantine o seminterrati, denominato **Museo Civico "Palazzo Chiericati"**, sito in piazza Matteotti - Vicenza, protetto da:

- robusti serramenti chiusi da validi congegni a porte e finestre facilmente accessibili per via ordinaria dall'esterno;
- impianto di rilevazione automatica di incendio costituito da rilevatori ottici di fumo;
- sistema di allarme antintrusione volumetrico e/o perimetrale collegato alle Forze dell'Ordine o Istituto di Vigilanza nonché personale addetto alla sicurezza.

Partita 2) Altri fabbricati con le medesime caratteristiche costruttive dei precedenti, adibiti a sedi/uffici del Comune di Vicenza o di qualsiasi altro edificio utilizzato dal Comune di Vicenza, da uffici od aziende a partecipazione comunale, o da altri uffici pubblici in genere, protetti da robusti serramenti di legno pieno o metallici privi di luci, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni azionabili esclusivamente dall'interno a presidio degli accessi. Robuste ante od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovatisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno.

Ciò premesso si assicurano:

SEZIONE A) GIACENZA

1. Sopra dipinti, sculture, disegni, incisioni, bronzi, timbri e sigilli, miniature, tappeti, collezioni ed altri oggetti d'arte in genere (inclusi gli arredi del museo)	€	3.000.000,00
2. Sottolimito per singola opera posta all'interno del Museo Civico	€	2.000.000,00

3. A) OPZIONE BASE Sottolimito per singola opera posta all'interno di altre sedi/uffici del Comune di Vicenza o di qualsiasi altro edificio utilizzato dal Comune di Vicenza, da uffici od aziende a partecipazione comunale, o da altri uffici pubblici in genere, come descritti alla Partita 2)	€	200.000,00
3 B) VARIANTE 1 Sottolimito per singola opera posta all'interno di altre sedi/uffici del Comune di Vicenza o di qualsiasi altro edificio utilizzato dal Comune di Vicenza, da uffici od aziende a partecipazione comunale, o da altri uffici pubblici in genere, come descritti alla Partita 2)	€	300.000,00
3 C) VARIANTE 2 Sottolimito per singola opera posta all'interno di altre sedi/uffici del Comune di Vicenza o di qualsiasi altro edificio utilizzato dal Comune di Vicenza, da uffici od aziende a partecipazione comunale, o da altri uffici pubblici in genere, come descritti alla Partita 2)	€	400.000,00

La garanzia è convenuta a " primo rischio assoluto " come da art. 22 delle "Norme comuni a tutte le sezioni".

Si precisa che le opere d'arte possono trovarsi indifferentemente nelle sedi indicate in polizza, senza obbligo preventivo di comunicazione in caso di spostamento da un'ubicazione all'altra.

La garanzia è prestata nella forma "Valore dichiarato".

SEZIONE B) TRASPORTO

Sono assicurati senza obbligo di autorizzazione preventiva da parte della Società tutti i trasporti dai siti assicurati all'esterno purché la somma delle opere trasportate sia pari od inferiore a Euro 250.000,00 per singolo trasporto e lo stesso sia in Italia e Paesi U.E.

Per ogni singolo trasporto è fatto obbligo all'assicurato della preventiva comunicazione delle seguenti minime informazioni:

- 1) descrizione del bene oggetto del trasporto e relativo valore;
- 2) ubicazione della destinazione;
- 3) mezzo del trasporto e sua identificazione se su strada.

Fermo quanto riportato alla Sezione A) GIACENZA, è compresa anche la giacenza presso i laboratori di restauro a condizione che i mezzi di protezione dei laboratori stessi siano costituiti da robusti serramenti chiusi da validi congegni a porte e finestre facilmente accessibili per via ordinaria dall'esterno e che esista impianto di allarme antintrusione collegato a centrale di controllo.

Il trasporto e la giacenza di somme superiori ad € 250.000,00 è escluso dalla presente garanzia.

SEZIONE C) OGGETTI ASSICURATI ALLA SEZIONE A) PRESSO ESPOSIZIONI E MOSTRE

Vedere condizioni della Sezione C)

CONDIZIONI PARTICOLARI

SEZIONE A) GIACENZA

A1. – CONDIZIONI PER L'EFFICACIA DELLA GARANZIA GIACENZA

GESTIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA

L'assicurazione è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia della garanzia, che i locali contenenti le cose assicurate siano dotati dei mezzi di prevenzione e protezione descritti in premessa di polizza, che l'Assicurato si impegna a mantenere in perfetto stato di funzionalità ed efficienza.

1. Qualora esistano sistemi di rilevazione e/o estinzione automatica di incendio, sistemi di rilevazione di intrusione nonché apparati di segnalazione di allarme a distanza, in caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione di funzionamento degli stessi, l'Assicurato deve adottare le più appropriate misure per la sorveglianza dei beni assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario; deve inoltre segnalare il fatto alla Società in caso di impossibilità di ripristino entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. I sistemi di rilevazione e di segnalazione di allarme devono essere controllati almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità ed affidabilità. Tali apparati devono essere perennemente in funzione per quanto ciò sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività.
2. Durante i periodi di chiusura dei locali o comunque di assenza di personale all'interno dei locali, devono essere attivati tutti i mezzi anti-intrusione descritti in premessa. Tuttavia per le serrande, persiane, tapparelle, ante e scuri, la loro chiusura non è obbligatoria durante le pause diurne se queste sono inferiori a tre ore; la chiusura delle ante a vetri è sempre obbligatoria. E' sempre obbligatorio, se previsto in premessa, l'inserimento dell'impianto d'allarme anti-intrusione e del relativo sistema di segnalazione.
3. Deve essere vietato ai visitatori di usare, spostare o maneggiare le cose assicurate.

A2. FURTO CON DESTREZZA

L'assicurazione copre il furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, a condizione che in ogni locale espositivo sia prevista la presenza di almeno una persona addetta alla sorveglianza o in alternativa, sia in funzione servizio di telecamere a circuito chiuso.

A3. FURTO COMMESO DAI DIPENDENTI DEL MUSEO

Comune di Vicenza
Polizza All Risks Opere d'Arte
n.

La garanzia è estesa al furto commesso dai dipendenti dei musei a condizione che i detentori delle chiavi degli accessi siano diversi dalle persone abilitate al disinserimento dell'impianto d'allarme.

A4. ESTORSIONE

L'assicurazione viene estesa all'estorsione, intendendosi per tale il costringere la persona, mediante violenza o minaccia, a consegnare lei stessa le cose assicurate.

A5. CORNICI

La garanzia vale anche per le cornici sempreché esse stesse siano oggetti d'arte.

SEZIONE B) TRASPORTI

B1. La garanzia è prestata a condizione che:

- 1) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato o da personale di fiducia del Contraente/Assicurato;
- 2) che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
- 3) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
- 4) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi costantemente vigilati;
- 5) nei trasporti a mezzo traghetti (sono esclusi i trasporti a mezzo nave), le opere d'arte siano collocate su camions imbarcati su detti traghetti;
- 6) nei trasporti a mezzo aereo, le opere siano caricate in cabine o stive riscaldate e pressurizzate.

B2. Sono esclusi i danni dovuti a difetto, vizio od insufficienza di imballaggio. Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali impiegati per l'imballaggio purché tali materiali siano di qualità non dubbia, ferma la facoltà di regresso della Società verso il fornitore di detti materiali.

B3. La rottura accidentale degli oggetti fragili è prestata a condizione che vengano imballati (casse), maneggiati e caricati in maniera professionale e tenendo conto della specifica natura.

B4. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia alla rivalsa nei confronti di :

- Trasportatori specializzati;

- dipendenti dell'Assicurato coordinati e diretti da Funzionari qualificati.

a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale facoltà. Per i vettori e/o spedizionieri la rinuncia alla rivalsa è solo per la parte di danno eccedente la loro responsabilità legale.

La Società ha tuttavia diritto di rivalsa:

- in caso di dolo o colpa grave
- verso persone od enti diversi da quelli sopra indicati.

B5. ALTRI TRASPORTI

Oltre a quanto stabilito dalla Sezione B) Trasporto, possono essere assicurati trasporti per importi superiori ad € 250.000,00 e/o in Paesi extra U.E, nel qual caso l'assicuratore valuterà di volta in volta la richiesta.

La garanzia decorrerà dopo conferma scritta della Società.

B5. PREMIO

Per l'assicurazione di ogni singolo trasporto per importi fino ad € 250.000,00, in Italia e Paesi U.E., il premio imponibile viene determinato come segue per ogni cento Euro assicurati:

- Oggetti d'arte non fragili: 0,10 % - Premio minimo € 50,00 imponibile per singolo trasporto.
- Oggetti d'arte fragili: 0,60 % - Premio minimo € 75.00 imponibile per singolo trasporto.

Il relativo premio verrà regolato a consuntivo, mediante emissione di appendice, alla fine di ogni periodo assicurativo.

La regolazione dovrà essere pagata nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

SEZIONE C) OGGETTI PRESSO ESPOSIZIONI E MOSTRE

C1. La garanzia per le opere di cui alla Sezione A) Giacenza è estesa, senza sovrappremio, alla giacenza presso esposizioni e mostre organizzate da terzi a condizione che i fabbricati e le protezioni siano analoghe a quelle previste nelle premesse alla Partita 1) Museo Civico.

Per località in Italia e Paesi U.E. la garanzia decorre automaticamente:

- senza obbligo di comunicazione preventiva se la somma è pari od inferiore a Euro 150.000,00;

Comune di Vicenza
Polizza All Risks Opere d'Arte
n.

- in base a specifica richiesta fatta dall'Assicurato alla Società a mezzo di telegramma, telex o fax comunque non prima delle ore 24 del giorno di invio della comunicazione se la somma supera Euro 300.000,00

Per somme superiori o per ambienti con caratteristiche costruttive e protezioni diverse da quelle previste nelle premesse alla Partita 1) Museo Civico, la garanzia è valida solo dopo conferma scritta della Società.

CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

D1. TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Ai soli effetti della presente garanzia, l'art. 15 punto 1, 2 e 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

Rischi esclusi dall'assicurazione – La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica, da inondazione e da maremoto;
- di smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali mancanza di godimento o di reddito commerciale, sospensione di lavoro, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia che :

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato senza detrazione di alcuna franchigia/scoperto;

D2. INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI

La Società risponde – a parziale deroga dell'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione – dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento;
- b) a enti mobili all'aperto;
- c) agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento; tale esclusione non è valida per mobili e tappeti.

Comune di Vicenza
Polizza All Risks Opere d'Arte
n.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo di Euro : 5.000,00.
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 50% della somma assicurata.

D3. A maggior chiarimento di quanto indicato in polizza si precisa quanto segue:

Dolo e colpa grave

La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da :

- colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente;
- dolo e/o colpa grave di dipendenti dell'Assicurato o del Contraente

Variazioni climatiche

La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.

Scioperi, sommosse, atti di vandalismo

La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da :

- atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri ;
- scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro ;
- tumulti o sommosse civili ;
- atti di vandalismo, boicottaggio o sabotaggio.

Atti di terrorismo

La garanzia è estesa, fino alla concorrenza della somma assicurata alle perdite ed ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per malvagità e per terrorismo.

D4. ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

D5 ONORARI DEI PERITI

La Società risponde delle spese ed onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto della polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito della nomina del terzo perito fino a concorrenza di € 25.000,00 (Euro venticinquemila).

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'